

Accertamento fiscale su conto corrente cointestato

30 Marzo 2021 | Autore: [Paolo Remer](#)



Dall'ammontare imponibile vanno dedotte le spese sostenute per bisogni familiari: ma è il contribuente a doverle dimostrare.

Marito imprenditore e moglie casalinga (o viceversa): arriva l'accertamento fiscale e, come ormai tutti sappiamo, il Fisco considera i versamenti ed i prelievi fatti sul conto come redditi imponibili sottratti a tassazione, se il contribuente non riesce a giustificarli in qualche altra maniera.

Spesso, non è facile fornire questa dimostrazione, ma se l'accertamento fiscale si svolge su conto corrente cointestato c'è una scappatoia: si può dimostrare che parte delle somme sono state destinate ad esigenze familiari.

La Cassazione, con un'innovativa pronuncia [1], ha ritenuto valido questo criterio ed ha perciò sgravato l'imponibile accertato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei movimenti bancari rilevati, scomputando i versamenti ed i prelievi che il soggetto aveva eseguito sul conto comune per far fronte ai bisogni della famiglia: il contribuente è riuscito a dimostrare la neutralità fiscale di queste somme proprio perché si trattava di un conto cointestato con il coniuge e, dunque, di natura "familiare".

Ma la vicenda non è ancora finita: la Suprema Corte, senza annullare definitivamente l'accertamento del Fisco, ha rinviato il caso alla Commissione tributaria, che dovrà accertare l'esatta corrispondenza quantitativa delle operazioni di versamento e di prelievo e la loro compatibilità con le esigenze di vita della famiglia. Solo a quel punto, ci sarà la decisione definitiva del caso.

Indice

- [1 L'accertamento fiscale sui conti correnti bancari](#)

- [2 Conto corrente cointestato](#)
- [3 Quando il conto corrente familiare salva dall'accertamento fiscale](#)

L'accertamento fiscale sui conti correnti bancari

I controlli dell'Agenzia delle Entrate sui conti correnti bancari per ricostruire i redditi imponibili si basano su una presunzione: per gli imprenditori, tutti i versamenti e i prelievi si considerano ricavi derivanti dall'attività esercitata, a meno che l'interessato non dimostri che le cose stanno diversamente (potrebbe trattarsi di redditi esenti, come un risarcimento danni, o già soggetti a ritenuta d'imposta trattenuta alla fonte, come una vincita al gioco).

Ma l'onere della prova della non imponibilità delle operazioni spetta sempre al contribuente: se non riesce a dimostrare la ragione di ciascun versamento o prelievo, tali movimenti verranno inevitabilmente contestati come fatturato non dichiarato e saranno recuperati a tassazione. I professionisti e i lavoratori autonomi sono leggermente più facilitati, perché devono giustificare solo i versamenti affluiti sul conto e non anche i prelievi fatti da esso [2].

Quindi, al Fisco basterà constatare, nella sua storicità e consistenza, il movimento bancario avvenuto e non giustificato dal contribuente per essere legittimato a recuperare a tassazione tutte le somme versate e prelevate, per gli imprenditori, e quelle solamente versate, per i professionisti. C'è comunque una limitata soglia di esenzione per i prelievi: per le imprese, la legge [3] considera non imponibili i prelievi o gli importi riscossi fino a 1.000 euro giornalieri e comunque entro 5.000 euro mensili.

Conto corrente cointestato

Nel [conto corrente cointestato](#) fra due o più persone la comproprietà delle somme si presume fino a prova contraria: opera cioè una «presunzione di comunione» [4] che può essere superata da presunzioni di segno contrario, purché siano «gravi, precise e concordanti» [5]. Ancora una volta, quindi, l'onere di dimostrare che le cose stanno diversamente da come sembrano spetta a chi ne ha interesse: per questa via sarebbe possibile, ad esempio, affermare l'intera riconducibilità delle somme giacenti in conto ad uno solo dei due cointestatari, se emerge che è stato costui ad alimentare costantemente la provvista depositata, mentre l'altro non ha contribuito affatto ai versamenti e si è limitato solo a prelevare (per approfondire questo aspetto, leggi come funziona la [gestione di un conto corrente cointestato](#)).

Come si concilia questa presunzione di contitolarità delle somme sul conto, valevole ai fini civilistici, con quella dell'accertamento tributario? Proprio qui, si innesta la novità

apportata dalla sentenza della Suprema Corte. Il caso deciso dalla Cassazione con la nuova pronuncia che stiamo commentando [1] era piuttosto contorto: riguardava un soggetto che svolgeva l'attività di mediatore finanziario ed aveva tre conti correnti, di cui due singoli ed uno cointestato con la moglie.

Quando il conto corrente familiare salva dall'accertamento fiscale

Proprio quest'ultimo conto, in quanto cointestato tra i coniugi, è stato considerato dalla Suprema Corte come conto corrente "familiare", sia pure solo in parte: il contribuente accertato, infatti, aveva cercato di superare la presunzione di imponibilità di tutti i movimenti sostenendo che alcuni prelievi erano stati fatti dai conti singoli per essere riversati sul conto cointestato, che era quello prevalentemente destinato alle esigenze familiari; e la ragione era di creare sul conto comune la provvista necessaria per far fronte alle spese. Si sarebbe trattato, in sostanza, di giroconti motivati dalla necessità di far affluire i proventi sul conto comune dal quale la famiglia avrebbe fatto i prelievi per il proprio mantenimento.

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto valida questa prospettazione, quantomeno sotto il profilo dell'insufficiente motivazione della sentenza impugnata (quella della Commissione tributaria regionale che aveva dato ragione al Fisco), ed ha perciò annullato con rinvio, chiedendo ai giudici di merito di accertare e valutare se quei versamenti fatti sul conto comune, ed i conseguenti prelievi, riguardassero proprio le esigenze di vita della famiglia.

Gli Ermellini rilevano che «dalla motivazione della sentenza qui impugnata non emerge che sia stato condotto alcun accertamento in ordine alle giustificazioni del contribuente relativamente alla natura cointestata e "familiare" del contro di valuta, con la conseguente verifica della riconducibilità dei versamenti accertati al solo ricorrente o a terzi». Insomma, la partita è ancora da giocare e, stavolta, la Commissione tributaria dovrà attenersi al principio fissato dalla Suprema Corte: accertare in modo puntuale se vi siano state «spese per le esigenze, ordinarie o straordinarie, di sostentamento» del nucleo familiare del contribuente fiscalmente accertato.

Leggi anche gli articoli "[Controlli fiscali sul conto corrente: come funzionano?](#)" e "[Versamenti in contanti sul conto corrente: come vanno giustificati?](#)".

note

[1] Cass. ord. n. 8587/21 del 26.03.2021.

[2] C. Cost. sent. n. 228/2014; Cass. sent. n. 547/2020.

[3] Art. 32 D.P.R. n.600/1973.

[4] Cass. ord. n. 11375/2019.

[5] Art. 2729 Cod. civ.

(da www.la leggepertutti.it)